

Emittente DIREZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CIRCOLARE 13548 del 13/12/2006 decorrenza immediata
Area Organizzazione e Personale	Prodotto ASPETTI LEGISLATIVI E CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Oggetto "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito" – Attivazione in sede aziendale	

In data 7 dicembre 2006 – a seguito dell'Accordo di Gruppo 1° dicembre – sono state siglate intese che consentono l'attivazione in sede aziendale, su base volontaria, del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito" (di seguito: "Fondo di solidarietà"), quale strumento volto a favorire, unitamente ad altri interventi, una positiva gestione della riorganizzazione correlata ai processi di prossima aggregazione societaria.

Il "Fondo di solidarietà" - istituito dal D.M. 28 aprile 2000, n° 158, presso l'INPS, con autonoma gestione patrimoniale ed interamente finanziato dalle banche che vi ricorrono - ha lo scopo di attuare interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori delle imprese, alle quali si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore Credito, interessate da processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali.

In particolare, il "Fondo di solidarietà" provvede all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito - in forma rateale o, su esplicita richiesta dell'interessato, in unica soluzione - fino al mese precedente a quello di percepimento del trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia (c.d. "data finestra") a carico delle forme previdenziali di base nonché al versamento della contribuzione figurativa fino alla maturazione del relativo diritto, a favore dei dipendenti che raggiungano i requisiti pensionistici entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'operazione, da considerarsi giuridicamente quale "offerta al pubblico", trova applicazione - con le modalità di seguito indicate in dettaglio – nei confronti di tutto il Personale di Sanpaolo IMI S.p.A., Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. e Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A., in possesso dei requisiti di seguito specificati.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'

L'accesso al "Fondo di solidarietà" è previsto, su base volontaria, per i dipendenti appartenenti a tutte le categorie di Personale (Aree Professionali, Quadri Direttivi e Dirigenti) che maturino i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, ovvero di altre forme di previdenza di base (INPDAP gestione ex-CPDEL) nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 31 dicembre 2012, con finestra di pagamento del trattamento pensionistico non oltre il 1° gennaio 2013.

L'accettazione da parte del dipendente dell'"offerta al pubblico" formulata dall'Azienda e finalizzata a risolvere il proprio rapporto di lavoro consensualmente ed in maniera irrevocabile e ad accedere alle prestazioni del "Fondo di solidarietà" è manifestata attraverso l'inoltro – entro il termine essenziale del 30 giugno 2007 - dello specifico modulo di adesione (allegato 1) compilato e sottoscritto, con efficacia immediata e diretta, senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte dell'Azienda, la quale si limita a prendere meramente atto della volontà

dichiarata dagli interessati, con verifica, sulla base di quanto dagli stessi autorizzato, della corretta posizione previdenziale individuale.

Su precisa richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l'Azienda si è impegnata ad accogliere in via preliminare, tra tutte le richieste, quelle pervenute da soggetti portatori di handicap ovvero da coloro nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap o che versano in gravi e documentate patologie. A tal fine i soggetti interessati sono invitati a far presente dette specificità all'atto della domanda di accettazione dell'"offerta al pubblico" di cui sopra.

L'Azienda accoglierà le domande di ripristino del lavoro a tempo pieno, da formularsi su apposito modulo (allegato 2), presentate dal Personale con rapporto di lavoro a part time che intenderà accedere al Fondo di solidarietà. Tali domande dovranno essere inviate unitamente alla richiesta di adesione all'"offerta al pubblico" di cui sopra.

TRATTAMENTI PREVISTI

A favore del Personale che cesserà dal servizio per accedere al "Fondo di solidarietà", per fruire delle prestazioni a carico di detto ente in forma rateale, è stabilito quanto segue:

- a) **Assegno straordinario**
Corresponsione, a valere dal mese successivo alla cessazione e sino a quello antecedente l'erogazione del trattamento pensionistico, di un assegno straordinario pari all'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'Assicurazione Generale Obbligatoria o di altra forma pensionistica di base, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto a pensione di anzianità o, se precedente, di vecchiaia.
- b) **Contribuzione figurativa**
Versamento della contribuzione figurativa all'INPS, ovvero all'Ente previdenziale di base di pertinenza, per l'intero periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione.
Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico e per la determinazione della relativa misura.
- c) **Incentivo**
Erogazione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di un incentivo economico determinato in funzione del periodo individuale di permanenza nel "Fondo di solidarietà", costituito da una quota base pari al 25% della Retribuzione Annuale Lorda (RAL), maggiorata dello 0,20% della RAL stessa in ragione di mese, per ciascuno dei mesi di permanenza nel "Fondo di solidarietà" dal 19° e fino al 36°, nonché dello 0,10%, sempre in ragione di mese, per ogni mese ulteriore oltre il 36°.
- d) **Premio tempestività**
Qualora l'adesione alla citata "offerta al pubblico" pervenga entro il 28 febbraio 2007 si riconosce, in aggiunta a quanto precede, un cd "premio di tempestività", corrispondente all'importo lordo di 1/13,5 della retribuzione annua lorda (RAL), utile ai fini del calcolo del TFR.
L'importo verrà erogato quale incentivo all'esodo, a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione del TFR, alla risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale accesso al "Fondo di solidarietà" unitamente con le competenze di fine rapporto.

e) **Previdenza complementare aziendale**

▪ **Iscritti a fondi a contribuzione definita e posizioni individuali distinte**

(Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI, Fondo Pensioni per il Personale ex Banco di Napoli - sezione B, forme previdenziali in essere presso Banca Fideuram, Fondo Pensione per il Personale ex Crediop assunto dal 1° ottobre 1989, Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e altri Fondi cd "aperti"):

Possibilità di optare, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, tra mantenimento, riscatto o trasferimento ad altro fondo del montante di competenza (c.d. "zainetto") senza penalizzazioni.

In ogni caso è prevista l'erogazione del valore attuale (in base al MRO vigente alla data di sottoscrizione dell'Accordo 1° Dicembre 2006 pari a 3,25%) delle contribuzioni aziendali, tempo per tempo vigenti per il Personale in servizio, riferite all'ultima retribuzione ordinaria di spettanza per il periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e l'erogazione del trattamento pensionistico. Detto importo è erogato, a titolo di incentivazione all'esodo in aggiunta/integrazione al TFR.

▪ **Iscritti a forme a prestazione definita**

(Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Fondo Pensioni per il Personale ex Banco di Napoli - sezione A, Fondo Pensione per il Personale ex Crediop assunto sino al 30 settembre 1989, Fondo di Previdenza del Personale di Cassa di Risparmio di Venezia):

Il periodo di permanenza nel "Fondo di solidarietà" è considerato valido ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico stabilito nei rispettivi ordinamenti.

In merito si precisa che, la base di calcolo della pensione è costituita dalla retribuzione imponibile – come definita dalle norme statutarie di riferimento – all'atto dell'adesione al "Fondo di solidarietà", adeguata nel tempo in relazione agli incrementi derivanti dalla contrattazione nazionale ed aziendale.

*** **

Per il Personale proveniente da Banca Popolare dell'Adriatico destinatario di forme di previdenza complementare a prestazione definita che, ai sensi dell'Accordo 15 giugno 2006 punto 6) possa esercitare la facoltà di trasferire la riserva alla sezione a contribuzione definita del "Fondo Banco", l'eventuale esercizio dell'opzione non può avvenire successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Per il Personale proveniente da Cassa di Risparmio in Bologna destinatario di forme di previdenza complementare a prestazione definita che, ai sensi dell'Accordo 11 agosto 2004 punto 10) possa esercitare la facoltà di trasferire la riserva alla sezione a contribuzione definita del "Fondo Banco", l'eventuale esercizio dell'opzione, laddove non ancora comunicata, non può avvenire successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro;

f) **Assistenza sanitaria integrativa**

Equiparazione, nel periodo di adesione al "Fondo di solidarietà", al Personale in servizio per quanto attiene sia alle prestazioni che alle contribuzioni (sia per la parte a carico aziendale sia per la parte a carico del dipendente) con esclusione della contribuzione

aziendale di cui al primo alinea del secondo comma dell'art. 10 dello Statuto della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi.

g) **Condizioni agevolate:**

Conferma delle condizioni tempo per tempo previste in materia di agevolazioni a favore dei dipendenti in servizio, con la sola esclusione della concessione di prestiti con piano di rientro. I piani di rientro in essere dovranno essere estinti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Le aperture di credito per elasticità di cassa sono concesse su base fiduciaria sino a € 5.200. I mutui fondiari per l'acquisto della prima casa, ferma tutta la normativa di riferimento prevista per il personale in servizio, sono concessi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di alloggio o casa unifamiliare destinati ad uso continuativo del richiedente e del suo nucleo familiare ed ubicati nel Comune di residenza stabile e continuativa all'atto della cessazione dal servizio o comunque limitrofo o nel comune di nascita o di origine, o limitrofo, dell'ex dipendente o del coniuge.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito dell'accettazione dell'"offerta al pubblico" formulata da parte dell'Azienda avviene entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007, con conseguente accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà" dal giorno successivo.

L'Azienda ha la facoltà di anticipare – rispetto alla data sopra indicata – il termine di cessazione del rapporto di lavoro comunicandolo con apposita lettera, almeno trenta giorni di calendario prima del:

- 31 gennaio 2007,
- 31 marzo 2007,
- 30 giugno 2007,
- 30 settembre 2007,

date ciascuna da intendersi come ultimo giorno di servizio.

In caso di modifica delle disposizioni di legge in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico di base che determinino conseguenze sull'applicazione delle intese raggiunte, l'Azienda ha confermato l'impegno alla puntuale applicazione di quanto, in tale evenienza, sarà definito tra Associazione Bancaria Italiana e Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria.

PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI PENSIONISTICI

Il Personale che ha maturato o maturi entro il 30 giugno 2007 i requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia e che intenda risolvere il proprio rapporto di lavoro deve far pervenire, tempo per tempo e comunque non oltre il 30 giugno 2007, l'apposito modulo (allegato 3) contenente la proposta irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, debitamente compilato e sottoscritto. L'Azienda tenendo conto della finestra indicata dal proponente fornirà per tempo debito riscontro.

Al predetto Personale verrà riconosciuto, in via straordinaria, un incentivo lordo onnicomprensivo corrispondente alla Retribuzione Annuale Lorda in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, costituita da tutte le voci di trattamento economico riconosciute in busta paga in maniera fissa e continuativa, da erogarsi a titolo di trattamento

aggiuntivo/integrazione del TFR quale incentivo all'esodo, al momento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

MODALITA' APPLICATIVE

Per consentire al Personale eventualmente interessato una compiuta valutazione della propria situazione, l'Azienda trasmette ai Dipendenti che risultino titolari dei requisiti richiesti per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà in base ai dati già in possesso di SANPAOLO IMI, apposita comunicazione individuale via posta elettronica recante i conteggi disponibili riferiti alla singola posizione e la modulistica specificamente predisposta per l'accettazione dell'"offerta al pubblico".

Il modulo di adesione alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà" deve pervenire, sottoscritto in originale e compilato in ogni sua parte, anche per il Personale di Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. e Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A., a:

SANPAOLO IMI S.p.A.
Relazioni Industriali
Amministrazione del Personale
Via Lugaro, 15
10126 TORINO

entro e non oltre il 30 giugno 2007; del suo pervenimento è data ricezione.

Al Personale di cui sopra, che risolva il proprio rapporto di lavoro ovvero acceda al "Fondo di solidarietà", ai sensi dei citati Accordi, ancorché non più in servizio al momento del pagamento del sistema incentivante e/o dell'assegnazione delle azioni:

- è confermata la partecipazione al sistema incentivante per l'esercizio 2006, con erogazione del relativo importo, ove spettante, secondo le regole vigenti;
- è riconosciuto, in luogo delle azioni, il corrispettivo lordo di cui alla tabella di seguito riportata.

Tali importi sono riconosciuti sotto forma di incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.

Inquadramento	Importo
Dirigenti	€ 720,00
Quadri Direttivi di 3° e 4° livello	€ 720,00
Quadri Direttivi di 1° e 2° livello	€ 540,00
Aree Professionali	€ 360,00

Le Parti nei citati Accordi, hanno previsto espressamente che l'Azienda – in relazione al numero delle adesioni per accedere al Fondo di solidarietà giunte da parte del Personale adibito in via continuativa e prevalente ad attività commerciali nell'ambito delle Filiali – oltre a tenere conto in via prioritaria delle domande di trasferimento pervenute, si attiverà per assumere apprendisti nel numero complessivo pari alla metà del Personale come sopra adibito che avrà risolto il proprio rapporto di lavoro ai sensi dei citati Accordi.

Potranno partecipare alla selezione, secondo i criteri che saranno previsti, anche i figli dei dipendenti che decideranno di risolvere il loro rapporto di lavoro per accedere al Fondo di

solidarietà ovvero di beneficiare dei trattamenti pensionistici dell'A.G.O. o di altre forme di previdenza di base; in tal caso il dipendente farà pervenire entro il 20 gennaio p.v. a Relazioni Industriali - Amministrazione del Personale - Via Lugaro, 15 - 10126 TORINO apposita domanda su modulo conforme all'allegato 4, unitamente al proprio ECOCERT rilasciato dall'INPS ovvero del proprio estratto conto assicurativo rilasciato sempre dall'INPS.

Analogamente a quanto precede entro e non oltre la stessa data del 20 gennaio p.v. il dipendente interessato dovrà fare in modo che, in via obbligatoria e tassativa, il figlio/a abbia compilato il "form on line" presente sul sito - avendo a riferimento l'Azienda di appartenenza del dipendente stesso - rispettivamente: www.sanpaolo.com, www.sanpaolobda.com, www.sanpaolobancodinapoli.com, alla sezione "Lavora con noi", pagina "Invio CV".

All'esito delle prove selettive l'Azienda fornirà, in ogni caso, un riscontro al dipendente, al fine di consentire al medesimo di assumere per tempo le proprie determinazioni, con avvertenza che, in caso di superamento della prova selettiva da parte del figlio, l'accettazione dell'offerta per accedere al "Fondo di solidarietà" ovvero la proposta irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno essere accompagnate dalla formalizzazione della rinuncia ai trattamenti previsti dagli artt 9), 10) e 13) dai citati Accordi.

*** **

Per eventuali chiarimenti sulla materia si renderà disponibile su "Green Village" - Portale della Comunicazione Interna - una sezione dedicata al "Fondo di solidarietà" ed è in corso di allestimento un presidio telefonico di assistenza, che riferisce ai numeri di tel. 011 555 4528 / 011 555 4602, fax n°011 555 8377.

IL RESPONSABILE

Allegato n. 1
alla Circolare n. 13548 del 13-12-2006

Spett.le SANPAOLO IMI S.p.A.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Amministrazione del Personale
Via Lugaro, 15
10126 TORINO

Oggetto: accettazione dell' "offerta al pubblico" ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore del credito.

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il _____

matricola _____ in servizio presso _____

telefono interno _____ telefono abitazione _____ numero cellulare _____

PRESO ATTO

- dei D.M. 158/2000 e 226/2006 e delle relative disposizioni sul "Fondo di solidarietà";
- del contenuto dell'accordo sindacale di Gruppo del 1 dicembre 2006 e dell'accordo sindacale aziendale del 7 dicembre 2006, con particolare riferimento all' "offerta al pubblico" in esso formulata;

ATTESO CHE

in base alla vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione di anzianità/vecchiaia presso l'I.N.P.S. – od altra forma di previdenza obbligatoria di base - dopo il 30 giugno 2007 e non oltre il 31/12/2012 con diritto a percepire il trattamento pensionistico ("data finestra") entro e non oltre il 1/1/2013;

ACCETTA

l'offerta, formulata dalla Banca ex art. 1336 Codice Civile, di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 dicembre 2007 per poter accedere alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà", consapevole che con la ricezione da parte della Banca del presente atto il negozio sarà perfezionato e concluso e non sarà più possibile modificare e/o revocare il consenso prestato dal sottoscritto. Il sottoscritto accetta altresì che la Banca possa anticipare il termine di risoluzione del suo rapporto di lavoro alla data del 31.1.07, ovvero del 31.3.07, ovvero del 30.6.07, ovvero del 30.9.07, previa apposita comunicazione in forma scritta indicante la data di risoluzione del rapporto di lavoro e che dovrà comunque pervenire al sottoscritto almeno 30 gg. **di calendario** prima della stessa data di risoluzione.

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE:

- **ACCETTA** tutto quanto stabilito dall'accordo sindacale di Gruppo del 1 dicembre 2006, dall'accordo sindacale aziendale del 7 dicembre 2006 e dal D.M. 158/2000 così come modificato dal D.M. 226/2006;
- **DICHIARA** di rinunciare – ai sensi del D.M. 158/2000, così come modificato dal D.M. 226/2006, - al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
- **DICHIARA** di non essere titolare né di aver richiesto la liquidazione di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità;
- **DELEGA** la Banca ad acquisire presso l'INPS – o presso altro Ente di previdenza di base obbligatorio di pertinenza – la propria posizione contributiva complessiva;
- **ESERCITA** la seguente opzione (*barrare la casella prescelta*) :

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione sindacale cui risulta attualmente iscritto
<i>ovvero</i> |
| <input type="checkbox"/> richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale
<i>ovvero</i> |
| <input type="checkbox"/> richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in unica soluzione |

Il sottoscritto, infine,

- prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita dall'Azienda, che verrà comunicata con la formalità sopra indicata;
- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente alla Banca ed al "Fondo di solidarietà" l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo.

data _____ firma _____

Allegato n. 2
alla Circolare n. 13548 del 13-12-2006

Spett.le SANPAOLO IMI S.p.A.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Amministrazione del Personale
Via Lugaro, 15
10126 TORINO

Il/La sottoscritto/a , nato/a , il , matr. ,

in servizio c/o , con contratto di lavoro a part time

intendendo accettata (qui acclusa in copia) l'offerta pubblica avanzata da codesta Banca ex art. 1336 c.c. di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro in essere con la Società stessa entro e non oltre il 31 dicembre 2007 per poter accedere al Fondo di Solidarietà, come risulta dalla richiesta formalizzata sul modulo conforme all'allegato 1 dell'Accordo 1 dicembre 2006

CHIEDE

in attuazione della "Dichiarazione dell'Azienda" in calce al punto 4 dell'accordo sindacale 1° dicembre 2006, il ripristino a tempo pieno del proprio rapporto di lavoro con decorrenza ed effetto dal 1° giorno del mese precedente alla fine del quale sarà risolto il Suo rapporto di lavoro.

Data

.....

(firma)

Allegato

Allegato n. 3
alla Circolare n. 13548 del 13-12-2006

Spett.le SANPAOLO IMI S.p.A.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Amministrazione del Personale
Via Lugaro, 15
10126 TORINO

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il _____
matricola _____ in servizio presso _____
telefono interno _____ telefono abitazione _____ numero cellulare _____

in possesso alla data del _____ dei requisiti previsti dalla legge per avere diritto alla pensione di anzianità, formula a SANPAOLO IMI proposta irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, anche per beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dall'accordo sindacale 1° dicembre 2006; indica a tal fine che il proprio trattamento pensionistico A.G.O. decorre (*barrare la casella prescelta*):

- immediatamente;
- dal 1° aprile 2007;
- dal 1° luglio 2007;
- dal 1° ottobre 2007;
- dal 1° gennaio 2008;

(firma)

Data _____

Allegato n. 4
alla Circolare n. 13548 del 13-12-2006

Spett.le SANPAOLO IMI S.p.A.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Amministrazione del Personale
Via Lugaro, 15
10126 TORINO

Il/la sottoscritto/a nat.... a il

Matricola in servizio presso

telefono interno telefono abitazione numero cellulare

in possesso dei requisiti per risolvere il proprio rapporto di lavoro per:

- accedere al "Fondo di solidarietà"
 beneficiare dei trattamenti pensionistici A.G.O.

come risulta dall'allegato ECOCERT rilasciato dall'INPS ovvero dall'allegato estratto conto assicurativo, rilasciato sempre dall'INPS, propone la candidatura del/la proprio/a figlio/a per la selezione riferita agli apprendisti, al cui esito positivo subordina la presentazione della propria proposta irrevocabile per aderire all'offerta al pubblico di cui all'articolo 4 dell'Accordo sindacale sottoscritto in data 1/12/2006, ovvero per risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'articolo 13 del citato Accordo.

Nominativo proposto per la selezione:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Codice fiscale:

Regione di residenza

Al fine di rendere possibili le operazioni di reclutamento e selezione, se rientrante fra i criteri previsti dalla stessa, sarà mia cura registrare, entro e non oltre il 20 gennaio 2007 la candidatura in oggetto mediante compilazione, avendo a riferimento l'Azienda di appartenenza del richiedente, del form on line presente sui siti www.sanpaolo.com, www.sanpaolobancodinapoli.com, www.sanpaolobda.com alla sezione "Lavora con noi", pagina "Invio CV", indicando nel campo "codice" dell'area "informazioni aggiuntive e sensibili" il numero 15 (se figlio di dipendente avente diritto ad accedere al "Fondo di solidarietà") o 16 (se figlio di dipendente avente diritto ai trattamenti pensionistici A.G.O.) e nel campo "M" il numero di matricola del genitore.

All.: c.s.

Data.....

.....
(firma)